



Ospedale  
Papa Giovanni XXIII

Sistema Socio Sanitario



Regione  
Lombardia

ASST Papa Giovanni XXIII

DELIBERAZIONE NR. 1497 DEL 11/09/2025

OGGETTO: CONTRATTO DI PRESTAZIONE D'OPERA INTELLETTUALE A TITOLO GRATUITO PER ATTIVITA' DI COLLABORAZIONE VOLONTARIA PRESSO LA SC DERMATOLOGIA – DOTT. GIANLORENZO IMBERTI.

**IL DIRETTORE GENERALE**  
**nella persona del Dott. Francesco Locati**

**ASSISTITO DA:**

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO	DR. GIANLUCA VECCHI
IL DIRETTORE SANITARIO AD INTERIM	DOTT. FRANCESCO LOCATI
IL DIRETTORE SOCIO SANITARIO	DR.SSA SIMONETTA CESA

**Premesso che:**

- pervengono a questa ASST richieste di collaborazione volontaria da parte di medici specializzati;
- su ciascuna istanza di frequenza il direttore/responsabile della struttura interessata specifica le attività consentite al medico volontario;

**Atteso che:**

- il dott. Gianlorenzo Imberti, in possesso della specializzazione in dermatologia e venereologia e attualmente in trattamento di quiescenza, ha chiesto di proseguire la frequenza presso la SC Dermatologia in qualità di medico volontario;
- il direttore della SC Dermatologia – dott. Paolo Sena – ha autorizzato la frequenza del dott. Gianlorenzo Imberti presso la suddetta struttura, limitatamente alle attività specificate nel contratto, quale parte integrante del presente provvedimento, con l'utilizzo di carta CRS-SISS;

**Specificato** che il dott. Gianlorenzo Imberti è tenuto a produrre copia della polizza assicurativa relativa agli infortuni, come richiesto dalle vigenti disposizioni aziendali;

**Ricordato** che il direttore della citata struttura si assume la responsabilità relativamente agli obblighi di vigilanza e di direzione previsti dalle disposizioni di legge, dal CCNL e dalle disposizioni aziendali;

**Richiamati:**

- la nota del 7/10/2009 prot. H1/2009/0035400 della Direzione Generale Sanità della Regione Lombardia, che ha fornito indicazioni in materia di contratti di prestazione d'opera intellettuale a titolo gratuito da stipularsi con medici frequentatori delle strutture ospedaliere;
- l'art. 5, comma 9, del d.l. n. 95/2012 convertito con modificazioni dalla l. n. 135/2012, così come modificato dall'art. 17, comma 3, della n. 124/2015, che consente il conferimento di incarichi di prestazione d'opera intellettuale a titolo gratuito ai soggetti collocati in quiescenza;

**Rilevato** che la SC Direzione medica ha espresso parere favorevole alla stipula di un contratto di prestazione d'opera intellettuale a titolo gratuito - con dotazione di carta CRS-SISS - con il dott. Gianlorenzo Imberti, per il periodo di un anno e con un impegno settimanale di n. 8 ore;

**Ritenuto**, quindi, di procedere alla stipula di un contratto di prestazione d'opera intellettuale a titolo gratuito come sopra declinato;

**Dato atto** che l'adozione del presente provvedimento non comporta l'assunzione di oneri finanziari diretti per l'azienda;

**Dato atto**, altresì, che la dr.ssa Alessandra Zanini, direttore della SC Gestione e sviluppo delle risorse umane, è responsabile del procedimento;

**Acquisito** il parere del direttore amministrativo, del direttore sanitario ad interim e del direttore sociosanitario;

**DELIBERA**

1. di stipulare con il dott. Gianlorenzo Imberti, medico in possesso della specializzazione in dermatologia e venereologia, un contratto di prestazione d'opera intellettuale a titolo gratuito con dotazione di carta CRS-SISS, per il periodo di un anno, a decorrere dalla data indicata nel contratto da sottoscrivere e con un impegno settimanale di n. 8 ore, fermo restando il ruolo di responsabilità del direttore della SC di competenza;
2. di approvare lo schema di contratto di prestazione d'opera intellettuale a titolo gratuito allegato al presente provvedimento quale parte integrante (allegato A);
3. di precisare che il presente provvedimento non comporta oneri finanziari diretti a carico dell'azienda.
4. di precisare, altresì, che la dr.ssa Alessandra Zanini, direttore della SC Gestione e sviluppo delle risorse umane, è responsabile del procedimento.

**IL DIRETTORE GENERALE**  
Dott. Francesco Locati

## CONTRATTO DI PRESTAZIONE D'OPERA INTELLETTUALE A TITOLO GRATUITO

Tra

l'ASST Papa Giovanni XXIII con sede in Bergamo, Piazza OMS, 1 - C.F. e partita IVA 04114370168, rappresentata ai fini del presente atto dal Direttore Generale dott. Francesco Locati (d'ora in poi indicata, ai fini del presente accordo, come "AZIENDA")

e

il dott. Gianlorenzo Imberti nato a            il        CF        (d'ora in poi indicato, ai fini del presente accordo, come "COLLABORATORE VOLONTARIO")

\* \* \*

Tutto ciò premesso ed in esecuzione alla delibera n.        del        / / fra le parti epigrafate

### SI CONVIENE E SI STIPULA

quanto segue:

#### **ART. 1 - OGGETTO**

Sulla base del presente contratto, l'AZIENDA accorda al COLLABORATORE VOLONTARIO, medico in possesso della laurea in Medicina e chirurgia e della specializzazione in Dermatologia e venereologia, che accetta, di svolgere attività ambulatoriale, degenza e day hospital, presso la SC Dermatologia.

Al collaboratore volontario si accorda l'utilizzo di carta CRS-SISS.

Le parti riconoscono e dichiarano che l'attività del COLLABORATORE VOLONTARIO verrà svolta presso la SC Dermatologia, sotto la diretta responsabilità del direttore e senza alcun vincolo di dipendenza nei confronti dell'AZIENDA.

Nello svolgimento dell'attività il COLLABORATORE VOLONTARIO si attiene ai regolamenti aziendali, sia sanitari che gestionali, alle direttive interne, locali, regionali e ministeriali, al codice di comportamento dei dipendenti pubblici c.d. generale e al codice di comportamento del personale dell'Azienda socio-sanitaria territoriale Papa Giovanni XXIII, c.d. aziendale.

Il COLLABORATORE VOLONTARIO, può sospendere, previa comunicazione al direttore e con un congruo preavviso, la propria collaborazione volontaria.

#### **ART. 2 - DURATA E CESSAZIONE ANTICIPATA DELL'ACCORDO**

La collaborazione di cui al presente contratto, per un impegno settimanale di n. 8 ore e per la durata di un anno, decorre dal        .

Il presente accordo potrà terminare anche prima della scadenza per effetto del recesso di una delle parti, in presenza di inadempimenti dell'altra parte di non scarsa importanza, ai sensi dell'art. 1455 c.c., ovvero di cause che rendano oggettivamente impossibile l'adempimento delle obbligazioni sorgenti dal presente accordo, ovvero ancora per fatti che, pur non risolvendosi in inadempimenti, facciano venire meno il vincolo di fiducia che entrambe le parti riconoscono essere alla base del presente accordo.

Il presente accordo potrà cessare altresì per violazione degli obblighi derivanti dal Codice di Comportamento, ex art.2 D.P.R. 62/2013.

#### **ART. 3 – POLIZZA ASSICURATIVA**

Il COLLABORATORE VOLONTARIO solleva l'azienda dalla responsabilità per eventuali infortuni durante il tragitto abitazione – sede di attività.

Il predetto è tenuto a produrre copia di idonea polizza assicurativa relativa agli infortuni (danni alla propria persona) che potrebbero verificarsi durante l'espletamento dell'attività presso questa Azienda.

#### **ART. 4 – DOVERI DI SEGRETEZZA**

Il COLLABORATORE VOLONTARIO s'impegna ad operare secondo le condizioni stabilite dal presente accordo obbligandosi nei confronti dell'azienda alla massima correttezza e riservatezza. In particolare s'impegna a mantenere segreto tutto ciò di cui verrà a conoscenza in relazione all'attività oggetto del presente contratto.

#### **ART. 5 – CLAUSOLE**

Al COLLABORATORE VOLONTARIO è concesso intrattenere contemporaneamente più rapporti di collaborazione anche con altre aziende purché ciò non arrechi in alcun modo danno all'Azienda o pregiudichi il regolare svolgimento dell'attività oggetto del presente contratto.

Il COLLABORATORE VOLONTARIO si impegna a svolgere la propria attività senza porre in essere atti di concorrenza sleale a danno dell'azienda. Al fine di prevenire eventuali e potenziali conflitti di interessi, il COLLABORATORE VOLONTARIO è tenuto a rilasciare al direttore della struttura di competenza una specifica dichiarazione inerente:

- l'elenco dei rapporti di collaborazione attuali o intrattenuti negli ultimi 3 anni, dietro compenso, con soggetti privati e l'indicazione delle attività e delle decisioni, che potrebbero configurare una posizione non neutrale, con i predetti soggetti, qualora abbiano interessi in attività o decisioni affidate al COLLABORATORE VOLONTARIO;
- precisazione in ordine alla vigenza e attualità di rapporti finanziari personali, del coniuge, del convivente, di parenti e affini entro il 2° grado con i soggetti con i quali ha avuto i predetti rapporti di collaborazione.

Lo stesso è tenuto al rinnovo della dichiarazione, nel corso dell'incarico, qualora intervenissero variazioni e/o ulteriori situazioni. Il COLLABORATORE VOLONTARIO è altresì tenuto a comunicare al predetto direttore l'appartenenza e, di volta in volta, la propria adesione ad associazioni o organizzazioni i cui ambiti di interessi possano interferire con le attività inerenti l'attività espletata.

Il COLLABORATORE VOLONTARIO durante l'espletamento dell'attività di cui al precedente art. 1 risponde personalmente per danni eventualmente procuratosi e/o inflitti a terzi o ai pazienti per aver agito con colpa, colpa grave o dolo.

#### **ART. 6 – TUTELA DELLA PRIVACY**

In ottemperanza con quanto previsto dalla vigente normativa sulla privacy, il COLLABORATORE VOLONTARIO, con la sottoscrizione del presente contratto, dichiara di aver preso visione dell'informativa sul trattamento dei propri dati personali, autorizzando nel contempo l'azienda al trattamento dei propri dati personali nell'ambito degli impieghi leciti previsti.

Il COLLABORATORE VOLONTARIO si obbliga a trattare con riservatezza i dati e le informazioni trasmesse dall'azienda o delle quali venisse in possesso durante l'espletamento dell'attività, di non divulgarle e di non utilizzarle per scopi diversi da quelli convenuti e funzionali all'espletamento dell'oggetto di cui al presente contratto.

\* \* \*

In approvazione di quanto sopra le parti epigrafate sottoscrivono il presente accordo.

Bergamo, lì

IL DIRETTORE GENERALE  
dott. Francesco Locati

IL COLLABORATORE VOLONTARIO  
dott. Gianlorenzo Imberti

**ATTESTAZIONE DI REGOLARITA' AMMINISTRATIVO-CONTABILE** (proposta n. 1526/2025)

Oggetto: CONTRATTO DI PRESTAZIONE D'OPERA INTELLETTUALE A TITOLO GRATUITO  
PER ATTIVITA' DI COLLABORAZIONE VOLONTARIA PRESSO LA SC DERMATOLOGIA –  
DOTT. GIANLORENZO IMBERTI.

**SC PROPONENTE**

Si attesta la regolarità tecnica del provvedimento, essendo state osservate le norme e le procedure previste per la specifica materia.

Si precisa, altresì, che:

A. il provvedimento:

- prevede
- non prevede

COSTI diretti a carico dell'ASST

B. il provvedimento:

- prevede
- non prevede

RICAVI da parte dell'ASST.

Bergamo, 04/09/2025

Il Direttore  
Dr. / Dr.ssa Zanini Alessandra

## PARERE DIRETTORI

all'adozione della proposta di deliberazione N.1526/2025

ad oggetto:

CONTRATTO DI PRESTAZIONE D'OPERA INTELLETTUALE A TITOLO GRATUITO PER ATTIVITA' DI COLLABORAZIONE VOLONTARIA PRESSO LA SC DERMATOLOGIA – DOTT. GIANLORENZO IMBERTI.

Ciascuno per gli aspetti di propria competenza, vista anche l'attestazione di regolarità amministrativo-contabile.

<b>DIRETTORE AMMINISTRATIVO :</b> Ha espresso il seguente parere: <input checked="" type="checkbox"/> FAVOREVOLE <input type="checkbox"/> NON FAVOREVOLE <input type="checkbox"/> ASTENUTO	Vecchi Gianluca
Note:	

<b>DIRETTORE SANITARIO Facente funzione:</b> Ha espresso il seguente parere: <input checked="" type="checkbox"/> FAVOREVOLE <input type="checkbox"/> NON FAVOREVOLE <input type="checkbox"/> ASTENUTO	Locati Francesco Angelo
Note:	

<b>DIRETTORE SOCIOSANITARIO :</b> Ha espresso il seguente parere: <input checked="" type="checkbox"/> FAVOREVOLE <input type="checkbox"/> NON FAVOREVOLE <input type="checkbox"/> ASTENUTO	Cesa Simonetta
Note:	

**CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE**

---

**Publicata all'Albo Pretorio on-line  
dell'Azienda socio sanitaria territoriale  
"Papa Giovanni XXIII" Bergamo**

**per 15 giorni**

---